TRIBUNALE DI RAGUSA

SEZIONE FALLIMENTARE

DOMANDA DI LIQUIDAZIONE EX ART. 14-TER E SS DELLA

LEGGE N. 3 DEL 2012 E SUCC. MOD.

Il sottoscritto [redacted] ha presentato, all'Organismo di composizione della crisi costituito presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ragusa con sede a Ragusa, in Via Nino Martoglio n. 5, C.F. 92029890883, partita IVA 01432790887, indirizzo di posta elettronica certificata **occ@pec.odcecragusa.it**, Referente Dott. Michelino Ciarcià, presso cui ha formulato istanza di nomina del Gestore della crisi in data 03/11/2017 giusto prot. 4/2017, e presso la quale PEC dichiarano di voler ricevere le notifiche, gli avvisi e le comunicazioni derivanti dalla esecuzione del procedimento di composizione della crisi,

p r e m e s s o:

- che il sig. [redacted] esercitava l'attività di parrucchiere per donna in Modica nella [redacted] celibe;
- che il sopra citato istante è coinvolto nello stato di sovra indebitamento;
- che il sopra citato istante risiede presso un'abitazione per il tramite di un contratto di locazione di porzione di immobile ad uso abitativo;
- che il sopra citato istante è proprietario dell'immobile in cui svolgeva l'attività, sito a Modica nella [redacted]
- che il sopra citato istante mette a disposizione il sopra citato bene, promuove la facilitazione alla composizione della crisi e mette in condizione i creditori ognuno di loro di ottenere la massima soddisfazione in termine di riscossione del credito;
- che l'istante versa in una situazione di sovra indebitamento così come definita dall'art.6 L. 3/2012;
- che l'istante non è soggetto ad alcuna delle procedure concorsuali di cui al R.D. 267/1942, nè di altre procedure concorsuali di altro tipo;
- che ha intenzione di avvalersi di una delle procedure di cui alla citata L. 3/2012;
- che non ha usufruito nei 5 anni precedenti dei benefici derivanti dall'accesso ad una delle procedure di composizione della crisi da sovra indebitamento di cui alla L.3/2012;

- che, in data 03/11/2017, l'istante ha depositato presso l'Organismo di Composizione delle crisi da sovra indebitamento istituito presso l'ODCEC di Ragusa l'istanza per la nomina di un Gestore della crisi abilitato;
- che dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge, il Referente dell'OCC con determina prot. 4/2017 ha provveduto a nominare Gestore della crisi la Dott.ssa Raffaella D'Angelo, nata a Ragusa (RG) il 18/10/1981, C.F.:DNGRFL81R58H163S, con studio in Ragusa nella Via Diodoro Siculo n.35, iscritto nell'elenco dei Gestori presso questo Organismo e all'ODCEC di Ragusa al n. 460/A abilitato pertanto all'esercizio dell'incarico ricevuto;
- che a seguito degli incontri intercorsi presso lo studio della Dott.ssa Raffaella D'Angelo, è emerso che la scelta auspicabile tra le varie opzioni offerte dalla L. 3/2012 è la liquidazione del patrimonio del ricorrente;
- che in seguito alla nomina della Dott.ssa Raffaella D'Angelo ed alla sua attestazione è possibile formulare le seguenti considerazioni:
    a) la documentazione reperita è stata attendibile e completa come risulta dalla relazione particolareggiata qui allegata ex art. 14 3° comma bis, lett. e,
    b) che è stata verificata l'assenza di atti in frode dei creditori compiuti dal sovra indebitato negli ultimi 5 anni,
    c) che l'istante si trova in condizione di sovra indebitamento irreversibile, atteso che il reddito mensile prodotto non consente di soddisfare il pagamento, nemmeno rateale, delle obbligazioni assunte e dei debiti ulteriormente contratti,
    d) che il gestore della crisi nella relazione particolareggiata, ritenendo non praticabili le alternative proposte dalla L. 3/2012 all'art. 8 ossia il piano del consumatore ovvero la proposta di accordo coi creditori per superare lo stato di sovra indebitamento del soggetto, ha ritenuto invero percorribile la procedura prevista dall'art. 14/ter L. 3/2012 della liquidazione dei beni del patrimonio degli esponenti.

Tutto ciò premesso il sottoscritto, *ut supra* rappresentato ed assistito deposita la presente proposta di

l i q u i d a z i o n e d e l p a t r i m o n i o

Come già evidenziato in premessa, il Sig. [redacted] ha depositato in data 03/11/2017 istanza per la nomina del Gestore della crisi da sovra indebitamento.

PRELIMINARE – CAUSE DELL'INDEBITAMENTO

Con riferimento alle cause e circostanze dell'indebitamento del ricorrente si precisa che il Sig. [redacted] ha iniziato l'attività di parrucchiere nel 1984 con continuità e crescita, tanto è vero che nel 2004 ha proceduto ad una prima ristrutturazione del locale.

Il [redacted] ha messo tutto l'impegno possibile per aumentare il proprio reddito e tenere sotto controllo le spese, affrontando sempre con regolarità gli impegni finanziari assunti.

Dal 2008, anno in cui è iniziata la crisi dell'economia italiana, tutti i settori hanno subito una forte riduzione dei profitti ed anch'egli ne ha fortemente risentito.

Un ulteriore aggravio della sua posizione avviene nell'anno 2012, a seguito della fine del rapporto di lavoro con una dipendente. Quest'ultima, grazie all'esperienza maturata, acquisisce parte della clientela del [redacted] causando una sensibile una riduzione quantificabile in almeno il 40% del volume d'affari.

Per far fronte a tale perdita, nonché, tentare di innovare l'attività artigianale, ha contratto il mutuo fondiario stipulato in data 14/06/2012 con Banca Agricola Popolare di Ragusa soc. coop. per azioni in convenzione con Unifidi Imprese Sicilia per un importo pari ad € 60.000,00. Tale operazione derivava dalla scelta di distinguersi sul mercato di riferimento offrendo una location innovativa oltre a tecniche avanzate nella cura dei capelli, il tutto finalizzato all'aumento del proprio fatturato.

Il [redacted] da tale anno in poi ha tentato svariate tecniche commerciali per aumentare il volume d'affari ma nel 2017 un nuovo calo di fatturato lo porta a richiedere altro prestito chirografario contratto con Banca Agricola Popolare di Ragusa soc. coop. per azioni per € 12.000,00. Tale finanziamento si è reso necessario anche al fine di adempiere con regolarità alla corresponsione delle rate relative ad altro mutuo sopra dettagliato.

L'istante, in ultimo, nel tentativo di portare avanti l'attività artigianale esercitata da tutta la vita, nel 2018, applica una particolare scontistica che porta, con uno sforzo notevole, soprattutto da un punto di vista fisico dello stesso, ad un aumento di fatturato ma tale politica aziendale di favore per

incrementare la clientela in realtà si rivela vana in quanto nel 2019 c'è stato un nuovo calo che ha portato alla decisione di chiudere onde evitare ulteri aggravi.

Bisogna evidenziare, inoltre, che al [redacted] è stata riconosciuta un'infermità verificatasi durante il periodo obbligatorio di leva, e dipendente da fatti di servizio. Tale infermità ha inevitabilmente condizionato l'esercizio della propria attività, soprattutto nel corso degli ultimi anni, con l'avanzare dell'età, ciò ha intaccato il suo rendimento in termini di prestazioni.

Parallelamente a questi fatti, un ulteriore aspetto da considerare è quello personale. Il Sig. [redacted] ha sempre vissuto con la madre. Però dagli inizi del 2008 la stessa ha manifestato una forte malattia depressiva, certificata da referti e cure mediche, che hanno intaccato l'aspetto emotivo dell'istante. Dopo tanti anni di convivenza e dopo aver capito che la stessa malattia non volgeva mai al fine, il [redacted] manifesta delle crisi di esaurimento nervoso; così decide di uscire dal nucleo familiare e cerca una casa al fine di staccare da quella situazione insostenibile che lo portava a sbalzi di umore e nervosismo. Infatti, infine, accetta di condividere con un'altra persona un'abitazione pagando l'affitto come da contratto di locazione di porzione di immobile ad uso abitativo.

Nell'attuale momento storico di forte crisi economica e finanziaria che il nostro paese sta attraversando, [redacted] è sopraffatto dai debiti che, a causa di eventi sopravvenuti (riduzione drastica della clientela nel 2012, continui cali di fatturato, spese impreviste per trasferimento abitazione nel 2019) sono nettamente maggiori rispetto al reddito disponibile [redacted] è rimasto ingabbiato in una rete di debiti dalla quale non potrà mai uscire se non aiutati dall'intervento della legge n. 3/2012.

PRIMA SEZIONE

REDDITI

In relazione alla posizione lavorativa del proponente, i[redacted] iniziato l'attività di parrucchiere per donna nel 1984. Dall'analisi delle ultime tre dichiarazioni dei redditi presentate relative agli anni 2016, 2017 e 2018, il reddito medio è di circa € 2.804 annui, prendendo in considerazione le ultime cinque dichiarazioni dei redditi il reddito medio è di circa € 3.765,00.

Considerato che, quale artigiano, i[redacted] era tenuto al versamento dei contributi previdenziali dovuti all'INPS - gestione artigiani e commercianti pari a circa € 3.800,00 annui, è di immediata intuizione che i redditi non erano sufficienti nemmeno a supportare tale versamento.

Tale stato di crisi ha condotto l'istante alla sofferta decisione di cessare la propria attività lavorativa evitando così di aggiungere debiti ulteriori a quelli già contratti in precedenza.

Pertanto ad oggi il proponente può fare affidamento unicamente sulla pensione di stato ("pensione tabellare privilegiata") pari circa ad € 915,00 mensili.

Dall'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del [redacted] emerge un fabbisogno mensile pari a circa € 905,00.

Da questo semplice dato emerge, purtroppo, l'incapacità del[redacted]di poter adempiere in maniera puntuale e concreta ai debiti contratti.

PATRIMONIO MOBILIARE

Da ispezione effettuata al PRA si attesta che negli ultimi 5 anni non è avvenuta alcuna movimentazione.[redacted]non possiede alcun mezzo.

Si fornisce elenco di beni strumentali facenti parte dell'attività artigianale di parrucchiere per donna svolta in precedenza[redacted] Si precisa che si tratta di beni obsoleti nonché usurati, acquistati tra il 1986 ed il 2011, il cui valore di mercato risulta pressochè nullo.

PATRIMONIO IMMOBILIARE

Il sottoscritto [redacted] intende definire le proprie posizioni debitorie in essere a mezzo di liquidazione del proprio patrimonio.

Il soggetto istante è titolare unicamente del seguente immobile:

- Fabbricato identificato al Catasto Urbano del Comune di Modica al foglio 226, particella 5, sub.1, zona 1, categoria C/1, classe 9 consistenza 55 mq, rendita € 1.727,03.

Su tale immobile vi è unicamente il seguente gravame:

1) **IPOTECA VOLONTARIA** iscritta il 15/06/2012, Reg. Part. 1337 Reg. Gen. 9783 a garanzia di mutuo fondiario in favore di Banca Agricola Popolare di Ragusa, per un importo capitale pari ad € 60.000,00 e totale € 90.000,00.

Il suddetto immobile, prendendo a riferimento i dati forniti dal servizio dell'Osservatorio Mercato Immobiliare, può avere un valore stimato pari ad € 64.075,00.

Infatti il suddetto servizio OMI, per la categoria catastale **C/1 Negozi e botteghe** ha stimato un valore compreso tra un minimo di € 780,00 ed un massimo di € 1.550,00 per metro quadrato. Si è ritenuto opportuno attestarsi su un valore medio tra i due indicati (€ 1.165,00 mq). In considerazione del fatto che l'immobile (come risulta dalla visura catastale) ha una consistenza di di circa 55 mq, l'importo stimato di cui sopra è presto calcolato.

Convenienza della liquidazione ex art. 14/ter L.3/2012 rispetto alla vendita giudiziaria

I superiori importi, stimati secondo l'Osservatorio Mercato Immobiliare, danno già indicazione del valore attribuibile ai beni in liquidazione a cui potrebbero essere venduti senza il pregiudizio di chi si offre acquirente in una vendita all'asta; i beni sono già straziati (dal primo tentativo di vendita), rispetto alla valutazione del CTU, di una percentuale pari al 25% e se i beni venissero aggiudicati con il ribasso ulteriore del 25% della base d'asta, la forbice tra il prezzo periziato e quello effettivo di vendita darebbe una percentuale maggiore pari al 40%. Se si considera che, mediamente, gli immobili vengono aggiudicati al terzo tentativo di vendita, il prezzo andrebbe ancora ed ulteriormente ridotto, la perdita per i creditori sarebbe maggiore perché vedrebbero sempre di più ridotta la soddisfazione dei loro crediti.

La liquidazione ex art.14/ter L. 3/2012 gode di una maggiore appetibilità in ordine ai vantaggi che potrebbero essere conseguiti;

- una più attenta collocazione sul mercato,
- una maggiore collaborazione col debitore,
- il coinvolgimento di parenti ed amici che si renderebbero disponibili ad acquistare,
- il maggior tempo e la maggiore tranquillità a disposizione senza assilli di vincoli temporali e di pubblicazioni che diventano ostative alla possibile vendita.

Si ritiene dunque che il Liquidatore nominato potrebbe ottenere una vendita migliore ed un prezzo più alto rispetto alla vendita giudiziaria senza deprimere ulteriormente i creditori ed il debitore.

SECONDA SEZIONE

ELENCO E GRADUAZIONE DEI CREDITORI

Come già partitamente esposto nella istanza per la nomina del Gestore della crisi, i creditori sono diversi e ad ognuno vuole darsi la collocazione nella graduazione:

Creditore	*Tipo di debito*	*Debito residuo*
Banca Agricola Popolare di Ragusa s.c.a r.l.	Mutuo fondiario - Ipotecario	€ 52.259,54
Banca Agricola Popolare di Ragusa s.c.a r.l.	Prestito - Chirografario	€ 11.868,55
SERIT	Contributi INPS – IVA – IRAP - IRPEF	€ 141.786,58
CRIAS	Finanziamento d'esercizio	€ 7.341.60
UNIFIDI Imprese Sicilia soc. coop.	Garanzia Mutuo	€ 1.379,00
Comune di Modica	IMU-TASI-TARI-Canone Idrico	€ 5.127,98
INPS – Direzione Provincciale di Ragusa	Contributi gestione artigiano	€ 2.916,12
Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Ragusa	IVA	€ 6.927,02
TOTALE		**€ 229.606,39**

Pertanto alla data odierna, in relazione agli accertamenti sopra indicati, per i soggetti istanti, lo scrivente ha rilevato un totale dei debiti pari ad **€ 229.606,39**, così suddiviso:

Totale crediti ipotecari € 52.259,54;

Totale crediti chirografari € 177.346,85.

A questi importi vanno aggiunti i creditori in prededuzione, costituiti dai seguenti professionisti che hanno assistito e assisterano i ricorrenti nel corso della procedura:

1) i compensi spettanti all'O.C.C., per l'attività svolta in favore degli istanti. La scrivente precisa che il compenso determinato sulla base del DM 202/2014 spettante all'OCC e al Gestore nominato è stato concordato nella misura di **€ 4.270,00**, oltre iva e contributo previdenziale;

2) i compensi spettanti al liquidatore che verrà nominato successivamente.

TERZA SEZIONE

PRINCIPI APPLICABILI

1. Sull'esdebitazione

In ossequio a quanto disposto dall'art. 14 terdecies della L. 3/2012 pare applicabile, al termine del processo liquidatorio, l'esdebitazione per i debiti che residuano in capo al ricorrente.

La disciplina ricalca quella dell'esdebitazione fallimentare: ricorso del debitore interessato entro l'anno successivo alla chiusura della liquidazione, decreto del Giudice, sentiti i creditori non integralmente soddisfatti e verificata la ricorrenza delle condizioni di ammissibilità, che dichiara inesigibili nei confronti del debitore i crediti non soddisfatti integralmente.

2. Sulla sospensione delle procedure esecutive in essere

Richiamando il dettato della L. 3/2012 non pare esservi dubbio alcuno sulla sospensione ex lege delle procedure esecutive in corso e relative ai debiti oggetto del presente piano.

In occasione dell'emissione del decreto con cui il Giudice fisserà l'udienza di discussione della proposta di piano di composizione della crisi, lo stesso deve disporre, per i creditori anteriori e fino alla definitiva omologa dell'accordo, che, sotto pena di nullità, non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, disporsi sequestri conservativi e acquistare diritti di prelazione sul patrimonio del debitore. Chiaramente tale sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili.

3. Sull'assenza di voto dei creditori

Com'è noto la Legge 3 del 2012 propone tre alternative al soggetto sovraindebitato: il piano del consumatore, l'accordo di ristrutturazione del debito e la liquidazione del patrimonio.

Orbene, stando a quanto offerto finora il percorso scelto dai ricorrenti è proprio quest'ultimo, ovvero la liquidazione del suo complessivo patrimonio al fine di distribuire il ricavato della vendita ai creditori personali.

In questa particolare tipologia di composizione della crisi da sovraindebitamento, non viene previsto il voto dei creditori ai fini dell'accoglimento del piano, sicché gli stessi ne subiscono passivamente la conseguenza.

Spetterà, pertanto, solo al Giudice adito approvare o meno la proposta formulata dai ricorrenti.

***

Tutto ciò premesso, il sottoscritto [redacted] *ut supra* rappresentati e assistiti dall' O.C.C. dell'ODCEC di Ragusa, chiedono l'accoglimento delle seguenti

c o n c l u s i o n i :

- accogliere il piano di composizione della crisi a mezzo di liquidazione del patrimonio così come esposto nel presente atto e nominare all'uopo un professionista che curi la fase di liquidazione del patrimonio dei ricorrenti, eliminando loro ogni gravame finanziario, fiscale, commerciale e altro sia diretto che indiretto per garanzia fideiussoria;
- il Giudice adito potrà avvalersi anche del nominato Gestore della crisi che si rende disponibile già da adesso.

***

Si allega

- Relazione particolareggiata del Gestore della crisi con connessa produzione documentale.

Ragusa lì 17 giugno 2020.

[redacted] [redacted]